



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70

OGGETTO: MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI D.M. 20 NOVEMBRE 2007. ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2012. AUTORIZZAZIONE ALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI AL COORDINAMENTO E GESTIONE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.

L'anno **2012**, addì **26** del mese di **Marzo** alle ore **16.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	NO
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Amministrativa – Settore Attività Economiche e Produttive n. 204 in data 26.03.2012 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “**MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI D.M. 20 NOVEMBRE 2007. ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2012. AUTORIZZAZIONE ALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI AL COORDINAMENTO E GESTIONE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.**”;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni in L. 24/2/2012, n. 14, con cui è stato differito al 30 giugno 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 per gli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area dall'Area Amministrativa – Settore Attività Economiche e Produttive allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

.....

Area Amministrativa

**Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 204
redatta dal Settore Attività Economiche e Produttive**

Oggetto: MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI D.M. 20 NOVEMBRE 2007. ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2012. AUTORIZZAZIONE ALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI AL COORDINAMENTO E GESTIONE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.

PREMESSO:

- che il Decreto 20 Novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” prevede per i Comuni la possibilità di istituire di propria iniziativa o di autorizzare su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, i mercati agricoli di vendita diretta, con le seguenti caratteristiche:

- possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
- sono riservati agli imprenditori agricoli provenienti da un ambito territoriale definito, per la vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda;
- non sono assoggettati alla disciplina del commercio, e pertanto possono essere autorizzati in capo a soggetti diversi dal Comune;
- sono soggetti all’attività di controllo del Comune;
- sono istituiti o autorizzati sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti agricoli;
- che con il D.M. 20 Novembre 2007 il Ministero ha voluto promuovere l’istituzione di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell’esercizio della vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame il più possibile diretto con il territorio di produzione (il cosiddetto “chilometro zero”);
- che il Decreto sopra richiamato si pone come atto di indirizzo, con lo scopo di diffondere una corretta ed efficiente modalità organizzativa dei cosiddetti “farmer’s market”, dall’istituzione dei quali dovrebbero derivare vantaggi ai consumatori in termini di minor prezzo dei prodotti derivanti dalla cosiddetta “filiera corta”;
- che al quadro normativo sopra delineato si aggiungono i provvedimenti finanziari della Regione Piemonte a sostegno della filiera corta agroalimentare, in esecuzione dell’art. 11 della L. 12/2008, con i quali si intende promuovere le modalità di vendita che concretizzano un rapporto diretto tra i produttori e i consumatori. Questa linea di intervento è volta a realizzare una molteplicità di obiettivi, coerenti con l’iniziativa ministeriale, e consistenti nella politica del contenimento dei prezzi attraverso la riduzione/azzeramento dei costi di intermediazione, nella maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi di prodotti agroalimentari, nella riduzione dei costi ambientali legati ai trasporti ed al packaging necessario a conservare l’integrità del prodotto durante le fasi della commercializzazione e – non ultimo – nel sostegno dei redditi delle aziende agricole attraverso adeguate politiche commerciali;
- che la D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 97-10416, al punto 8 dell’Allegato, stabilisce che all’interno del mercato può essere prevista un’area destinata ai servizi complementari, complessivamente non superiore al 20% della superficie totale del mercato, che può essere

destinata anche ad operatori dell'artigianato agroalimentare di qualità, con merceologie non presenti sui banchi dei produttori, a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità e utilizzo delle materie prime locali;

- che la Federazione Provinciale Codiretti Torino con nota del 10 febbraio 2012 si faceva promotrice dell'iniziativa di organizzare e gestire, previa istituzione comunale, un mercato destinato agli imprenditori agricoli per un periodo sperimentale da aprile a dicembre 2012 nella giornata di martedì pomeriggio presso l'area coperta del "Mercato ittico" di Piazza del Popolo (e parcheggio adiacente);

- l'Amministrazione comunale di Avigliana ritiene di intervenire e farsi promotrice di un'azione che si fonda sui principi di trasversalità fra settori produttivi e tende a fornire strumenti per la creazione di veri e proprio sistemi alimentari, per i quali i prodotti locali fungono da messaggi di genuinità e di tradizione, da legami con il territorio e stimolano al consumo consapevole;

- che con la Deliberazione n. 15 del 06.02.2012 la Giunta Comunale ha provveduto a fornire agli uffici competenti gli indirizzi sull'istituzione del Mercato dei contadini, quale contributo alla piena affermazione dell'agricoltura sostenibile e multifunzionale, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: la filiera corta locale, la valorizzazione dei prodotti locali di qualità, la tutela del consumatore, la diversificazione dell'offerta;

- RITENUTO che la Coldiretti sia un soggetto fortemente rappresentativo della categoria dei produttori agricoli, ampiamente referenziato e con grande esperienza nell'organizzazione dell'iniziativa proposta, con il quale questa Amministrazione in passato ha più volte collaborato con ottimi risultati;

- CONSIDERATO inoltre che la Coldiretti svolgerà attività di sensibilizzazione nei confronti degli imprenditori agricoli che prenderanno parte al mercato, al fine di proporre alla clientela prodotti di qualità e prezzi contenuti rispetto al normale prezzo di vendita, fornendo una corretta risposta al problema del "caro prezzi" e del calo consumi;

- VISTO l'allegato Disciplinare che regolamenta l'accesso ed il funzionamento del mercato, nonché i rapporti tra il Comune e la Coldiretti;

- RITENUTO, rivestendo al momento l'iniziativa un carattere sperimentale e pertanto temporaneo (periodo da aprile a dicembre 2012), di procedere all'istituzione ed all'assegnazione della gestione alla Coldiretti mediante atto della Giunta Municipale, rimandando al Consiglio Comunale la ratifica dell'istituzione e dell'assegnazione nel caso di conferma dello svolgimento del mercato alla fine del periodo di sperimentazione;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. di istituire in via sperimentale, a decorre dal mese di aprile 2012 e fino al mese di dicembre 2012, ai sensi del D.M. 20.11.2007, un Mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, nella giornata di martedì pomeriggio, presso l'area coperta del "Mercato ittico" di Piazza del Popolo (e parcheggio adiacente), così come meglio specificato nell'allegata planimetria;

1. di autorizzare la Federazione Provinciale Coldiretti di Torino, con sede in Via Pio VII n. 97, alla gestione ed al coordinamento del Mercato, dando atto che alla Polizia Municipale spetta l'attività di controllo;

2. di approvare, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il Disciplinare che regolamenta l'accesso ed il funzionamento del mercato, nonché i rapporti tra il Comune e la Coldiretti;

3. di dare mandato agli Uffici Comunali, ciascuno per quanto di sua competenza, di predisporre tutti gli atti necessari per l'adempimento della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 26.03.2012

Il Direttore Area Amministrativa
f.to (Trombadore Dr. Giovanni)

L'Assessore al Commercio e Turismo
f.to(Angela Bracco)



Pareri

Comune di Avigliana

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 204**

Ufficio Proponente: **Attività Economiche e Produttive**

Oggetto: **MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI D.M. 20 NOVEMBRE 2007. ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2012. AUTORIZZAZIONE ALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI AL COORDINAMENTO E GESTIONE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Attività Economiche e Produttive)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/03/2012

Il Responsabile di Settore

Giovanni Trombadore

— Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 26/03/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO



CITTA' DI AVIGLIANA

**MERCATO
RISERVATO ALL'ESERCIZIO DELLA
VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI GESTITO DA
FEDERAZIONE COLDIRETTI TORINO
AI SENSI DEL D.M. 20 NOVEMBRE 2007**

DISCIPLINARE

Articolo 1 – Istituzione e tipologia

E' autorizzato in via sperimentale da aprile 2012 fino al 31 dicembre 2012, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nell'area denominata "mercato ittico" e nell'adiacente parcheggio di Via Cavalieri di Vittorio Veneto, e precisamente: i posteggi n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 con occupazione annuale, i posteggi n. 12-13-14-15 per i prodotti stagionali ed i posteggi n. 16 e 17 per gli artigiani agroalimentari (come meglio specificato nella planimetria allegata).

Il mercato si svolge nella giornata di martedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Articolo 2 – Coordinamento e gestione del mercato

L'organizzazione e gestione del mercato è affidata alla Federazione Coldiretti Torino (d'ora in poi "Coldiretti").

L'area destinata alla vendita potrà essere occupata da un massimo di 15 produttori più 2 artigiani agroalimentari.

La Coldiretti potrà destinare parte dell'area per attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali; tale attività sarà organizzata in collaborazione con la Città di Avigliana.

La Coldiretti designa un Responsabile del mercato, che cura i rapporti con il Comune di Avigliana ed è responsabile della corretta applicazione del presente disciplinare.

L'attività di vigilanza e controllo compete alla Polizia Municipale.

Il Comune di Avigliana garantirà una efficace campagna di comunicazione ai cittadini dell'iniziativa.

Articolo 3 – Operatori e prodotti agricoli ammessi

Possono partecipare gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs.18 maggio 2001 n. 228, la cui azienda agricola abbia sede, nell'ordine:

- nel Comune di Avigliana
- nei Comuni limitrofi
- nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone
- nei Comuni della Provincia di Torino.

Per merceologie non già presenti nel mercato possono essere ammesse anche aziende agricole fuori provincia purché della Regione Piemonte.

Inoltre sono riservati n. 2 posteggi (e precisamente i n. 16 e 17) ad aziende artigiane agroalimentari con il riconoscimento di Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte, purchè con merceologie non presenti sui banchi dei produttori agricoli, e a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie prime locali.

L'attività di vendita nel presente mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, la Coldiretti avrà cura di garantire al consumatore, mediante la selezione degli imprenditori agricoli presenti sull'area di vendita, l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti merceologie ammesse:

vino e distillati
salumi e carne
prodotti da forno e pane

latte e derivati
miele e derivati
prodotti trasformati
frutta e derivati
verdure e derivati
lumache
riso
olio e derivati
cereali
pesci
piante e fiori

Articolo 4 – Selezione degli operatori

La Coldiretti selezionerà i partecipanti seguendo i criteri di cui al precedente art. 3, e comunicherà trimestralmente agli uffici del Comune di Avigliana le presenze.

La Coldiretti avrà cura di raccogliere e inoltrare al Comune le comunicazioni di inizio attività previste per gli imprenditori agricoli ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, e le copie delle licenze di tipo B per gli operatori artigiani.

Articolo 5 – Obblighi dei venditori

Gli operatori ammessi dovranno:

- vendere prodotti provenienti dalla propria azienda;
- per la vendita di prodotti non propri (nei limiti di quanto consentito dalla legge), rispettare il territorio dove ha sede l'azienda (limitandosi a vendere prodotti provenienti da aziende agricole della propria provincia), la stagionalità ed il proprio comparto produttivo;
- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, etc.);
- nel caso di vendita di prodotti agricoli non di propria produzione, l'operatore dovrà indicare con appositi cartelli gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, la denominazione e la sede dell'impresa produttrice;
- definire il prezzo dei prodotti posti in vendita in modo tale da dare una concreta risposta al “caro-prezzi” ed al calo dei consumi;
- porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti;
- rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste per la vendita diretta;
- rispettare gli orari di inizio e termine del mercato.

Articolo 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione

La Coldiretti, in quanto soggetto di coordinamento e gestione del mercato, ha l'obbligo di:

- garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (occupazione il più possibile costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, controllo sui prodotti agricoli venduti, esposizione chiara dei prezzi, etc.), prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- porsi come soggetto referente nei confronti del Comune, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- verificare il rispetto della regolarità contributiva dei venditori ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i., limitatamente agli operatori artigiani;

- assumere a proprio carico gli oneri organizzativi e finanziari relativi al costo per l'utilizzo dell'impianto elettrico, la Tassa di Occupazione Suolo Pubblico e la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
- ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;
- esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, con particolare riferimento a modifiche dell'impresa o dell'attività agricola che possano pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
- vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
- segnalare alla Polizia Municipale le eventuali infrazioni alle norme e ai Regolamenti del Comune.

Articolo 7 – Norme generali di funzionamento del mercato

Agli operatori è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci un'ora prima dell'inizio del mercato fino ad un'ora dopo la chiusura.

Gli espositori devono essere dotati di propria attrezzatura o di attrezzatura messa a disposizione dalla Coldiretti per l'esposizione.

E' vietato l'uso di mezzi sonori.

I venditori devono tenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per la Raccolta dei Rifiuti.

Articolo 8 – Attività di controllo sui singoli operatori

Gli imprenditori agricoli e artigiani ammessi allo svolgimento del mercato sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare, oltre a quelle previste in materia da leggi e regolamenti.

L'attività di vendita svolta nel presente mercato è soggetta al controllo da parte del Comune.

La Polizia Municipale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni di cui al Decreto delle Politiche Agricole 20 novembre 2007 e del presente Disciplinare.

L'inosservanza delle presenti norme viene sanzionata ai sensi dell'art. 10 del presente Disciplinare.

Sarà obbligo del gestore escludere dalla partecipazione al mercato gli operatori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- perdita dei requisiti previsti dalla legge;
- mancanza o perdita dei requisiti igienico – sanitari previsti dalla vigente normativa in materia;
- accertata non regolarità contributiva ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i. (per gli operatori artigiani).

Articolo 9 – Revoca dell'incarico

Il Comune può revocare in ogni momento l'incarico alla Coldiretti per gravi e ripetute violazioni e inadempienze nel rispetto del presente disciplinare e delle vigenti normative e regolamenti in materia.

Si intendono gravi inadempienze le violazioni del disciplinare tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato, oltre al mancato rispetto dell'obiettivo di bene della collettività.

Costituisce sempre grave inadempienza comportante la revoca dell'incarico la mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune a titolo TOSAP e TARSU.

Articolo 10 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o specifiche disposizioni, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Per tali violazioni il rapporto degli organi accertatori e degli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati al Comune – Direttore Area Amministrativa, competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni e dalle procedure esecutive pervengono al Comune.

Articolo 11 – Attività correlate alla vendita

All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale locale.

Articolo 12 – Fase di sperimentazione

Durante la fase sperimentale sarà effettuata periodicamente da parte della Coldiretti una verifica sull'esito e l'andamento del mercato.

Entro il mese di novembre 2012 l'Amministrazione Comunale e la Coldiretti concorderanno il mantenimento e la conferma del mercato in forma definitiva, qualora da entrambi ritenuto opportuno.


Articolo 13 – Bandi regionali

L'Amministrazione potrà presentare alla Regione Piemonte un progetto, relativo a questo mercato dei produttori agricoli, ai sensi del Bando Regionale che prevede aiuti all'allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta.

Articolo 14 – Norme transitorie e finali

Per quanto non indicato nel presente disciplinare si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in materia.

MERCATO RISERVATO ALL'ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI



COPIE: AUBO

ABO

COMMENCE

VIGILY

CONDIRE

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 MAR. 2012.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì 29 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio



ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29 MAR. 2012.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì 29 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

